

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6881 R2	7 settembre 2015	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 3 dicembre 2013 concernente la Modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 per una base legale formale sulle banche dati

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il progredire rapidissimo delle scienze informatiche, le banche dati (o base di dati o database) hanno registrato negli ultimi decenni uno sviluppo enorme, raggiungendo una diffusione capillare in tutti i rami dell'attività umana. Si pensi alla pubblica amministrazione, alla legislazione, al commercio, al turismo, alla cultura e a molte altre tra le quali non può certo mancare la scuola.

Del resto l'utilizzazione dell'informatica nelle amministrazioni scolastiche non è certo una novità, essendo iniziata e poi progressivamente diffusa già a partire dagli anni '80 del secolo scorso. La legislazione scolastica ha però finora sempre ignorato - almeno formalmente - l'esistenza di raccolte sistematiche di informazioni, prima in forma cartacea e in seguito digitale, determinando così una lacuna giuridica sempre più evidente.

Ora, giustamente, il messaggio 6881 che ci viene sottoposto chiede di conferire una base legale alle tre banche dati scolastiche attualmente in uso: Gestione Amministrativa delle Scuole (GAS docenti cantonali e GAS docenti comunali) e Gestione degli Allievi e Gestione Istituti (GAGI).

Ciò, oltre che per evidenti necessità normative, anche per ossequiare alla Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), come pure della legge federale in materia (LDP).

2. SVILUPPI PASSATI E RECENTI

Il ricorso all'informatica per la gestione delle scuole risale agli anni '80. Esempio a tal proposito il programma AMS, realizzato dal professor Carlo Spinedi della Scuola Tecnica Superiore nel 1982 per la gestione dei licei. Questo applicativo, scritto in *Fortran*, identico per tutte le cinque sedi, gestiva i dati anagrafici e tutte le valutazioni degli studenti fino all'attestato di maturità ed era pure usato a fini statistici. Per un ventennio è stato continuamente perfezionato e aggiornato alle riforme dei licei che si sono succedute. Usato su pochi elaboratori e da poche persone garantiva un grado di sicurezza molto alto. Negli altri ordini di scuola si è proceduto in modo poco coordinato con soluzioni particolari nelle varie sedi, ottenute sovente grazie all'impegno di singoli docenti appassionati della novità informatica. Chiaro che in questi casi i rischi per la perdita di dati e per la loro sicurezza erano maggiori.

Il 13 maggio 2002 il Gran Consiglio concesse un credito quadro di fr. 4'360'000.-- per la realizzazione del progetto di Amministrazione 2000 "Gestione istituti scolastici e professionali" (messaggio 5194). L'importo era destinato essenzialmente alla realizzazione della rete informatica per la gestione amministrativa delle scuole e dei docenti (GAS). Una piccola parte del credito (fr. 200'000.--) fu destinata alla progettazione degli applicativi "Gestione allievi" e "Gestione istituti" (GAGI).

In seguito, il 22 marzo 2007, il Gran Consiglio concesse un ulteriore credito di fr. 4'900'000.-- per l'acquisto di un software e la relativa implementazione, destinato alla gestione degli allievi e degli istituti scolastici cantonali e comunali (messaggio n. 5864). Si consentiva così di gestire con un unico applicativo tutte le scuole, tutti gli allievi, tutti gli apprendisti e l'orientamento scolastico.

In entrambi i messaggi e nei relativi rapporti, oltre alle dovute considerazioni di ordine finanziario, si sottolineava la necessità di introdurre una rete informatica efficiente e sicura per la gestione di tutto il sistema scolastico, definendo nel contempo le specifiche competenze dell'amministrazione cantonale e degli istituti. Nessun accenno alla necessità di una base legale e agli eventuali problemi connessi con la presenza di dati meritevoli di particolare protezione.

Al momento attuale le banche dati GAS e GAGI sono pienamente operative e finora non sono stati segnalati problemi, se non di tipo tecnico e organizzativo.

3. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel messaggio 6881 il Consiglio di Stato espone dettagliatamente le motivazioni a sostegno della necessità di una base giuridica per le banche dati scolastiche. Citiamo al proposito due passaggi particolarmente significativi.

“Le elaborazioni di dati tramite i sistemi GAS e GAGI, alla stessa stregua di altre elaborazioni sensibili, si trovano in un campo di tensione – più o meno forte a seconda delle categorie di dati personali elaborati – tra l'interesse legittimo degli organi pubblici al loro impiego, vertente come detto all'esecuzione dei compiti legali attribuiti loro dal diritto e alla razionalizzazione dei processi in ambito scolastico, e i diritti legati alla personalità delle persone interessate. L'elaborazione, nelle sue varie forme, può rappresentare una violazione incisiva della personalità e della sfera privata delle persone interessate, dovuta alla presenza di dati meritevoli di particolare protezione accessibili tramite procedura di richiamo. (...)

La Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), in quanto normativa quadro per l'elaborazione di dati personali effettuata da organi pubblici prevede, per dati meritevoli di particolare protezione accessibili tramite procedura di richiamo, l'obbligo di una base legale nel diritto speciale settoriale (art. 14 cpv. 3). Una base legale, trasparente e completa, aumenta la sicurezza del diritto e contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare della personalità e della sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati. Un rischio di ingerenza illecita nella personalità è, infatti, data in particolare dall'assenza di trasparenza per quanto riguarda un determinato metodo di elaborazione di dati meritevoli di particolare protezione. La base legale formale deve quindi indicare perlomeno lo scopo dell'elaborazione, rispettivamente della banca dati, l'organo responsabile, l'oggetto, le modalità di elaborazione, nonché una norma di delega per la regolamentazione esecutiva.”

A conclusione del messaggio il Consiglio di Stato proponeva una modifica alla legge della scuola consistente in un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. 91a (nuovo)

¹Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce le seguenti banche dati:

- a) "Gestione amministrativa scuole cantonali" (GAS cantonale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole cantonali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei concorsi, della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;
- b) "Gestione amministrativa scuole comunali" (GAS comunale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;
- c) "Gestione allievi gestione istituti" (GAGI), per la gestione amministrativa e del curriculum formativo degli allievi, nonché per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali.

²Le banche dati GAS e GAGI possono contenere dati personali meritevoli di particolare protezione.

³Gli organi responsabili possono rendere accessibili i dati registrati nelle banche dati alle autorità o servizi mediante procedura di richiamo, sempre che tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti.

⁴Le banche dati GAS e GAGI possono servire all'allestimento di statistiche.

⁵Il Consiglio di Stato emana le necessarie norme di esecuzione concernenti in particolare la procedura di richiamo, i diritti di accesso, le categorie di dati personali elaborati, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

In un secondo tempo, sollecitato in tal senso dalla Commissione, il Consiglio di Stato ha presentato una modifica al disegno di legge con un totale di 5 nuovi articoli, che saranno ripresi e commentati nel presente rapporto al punto 5.

4. APPROFONDIMENTI IN COMMISSIONE

Audizione

L'esame del messaggio in commissione si è dapprima incentrato sulle caratteristiche delle banche dati e sui possibili problemi connessi con la presenza in rete di dati meritevoli di particolare protezione. Per questo, il 17 marzo 2014, la commissione ha incontrato una delegazione di funzionari composta dai signori:

Giorgio Franchini, Capo Sezione amministrativa DECS (SA);

Giordano Costa, collaboratore scientifico dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD);

Adriano Varetta, corealizzatore del programma informatico GAS (Gestione amministrativa scuole), docente Scuola superiore di informatica di gestione;

Ernesto Streit, corealizzatore del programma informatico GAGI (Gestione allievi gestione istituti), docente Scuola superiore di informatica di gestione;

I funzionari hanno in particolare risposto in modo esaustivo (anche in forma scritta) a una serie di domande poste preventivamente dalla commissione.

Nel seguito riassumiamo i principali elementi scaturiti dalle risposte verbali e scritte.

- La valutazione globale dell'applicativo acquistato nel 2007 e ora utilizzato da tutte le scuole pubbliche, professionali comprese, è sicuramente è positiva, sia per l'utenza che per il CSI. Sono stati riscontrati unicamente alcuni problemi tecnici in particolare nei momenti di grande utilizzo del sistema (gennaio e giugno). Questi problemi, nonostante il personale ridotto all'osso, sono stati affrontati migliorando l'infrastruttura tecnica e trovando, dove possibile, i necessari correttivi. In ogni caso non si è mai verificato un blocco del sistema.
- Questa proposta di base legale non modifica le attuali impostazioni dei due sistemi GAS e GAGI né in termini di organi responsabili, né di organi partecipanti e utenti, né dei loro rispettivi diritti di accesso, né tantomeno un'estensione dell'attuale catalogo di categorie di dati personali elaborati.
- I dati inseriti sono in primo luogo quelli anagrafici e il curriculum scolastico dell'allievo (scelte curricolari, note e giudizi) come pure altri dati considerati meritevoli di particolare protezione, relativi allo stato di salute, all'appartenenza religiosa, alle sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera familiare. Sono comunque tutte informazioni che già venivano assunte in forma cartacea.
- Le banche dati sono accessibili ai vari utenti autorizzati tramite procedura di richiamo. Ogni utente (docente, direttore, personale amministrativo) ha accesso unicamente al settore che gli compete (ad esempio per il docente le sue classi) ed è responsabile dei dati da lui inseriti.
- Quando l'allievo passa da un ordine scolastico all'altro, la nuova scuola ha accesso solo ad una parte di informazioni che consiste in quei documenti ufficiali che prima di GAGI venivano richiesti in formato cartaceo, quindi la licenza e le ultime note. L'ufficio borse di studio ha accesso alle iscrizioni e alle pagelle archiviate. Al momento attuale non c'è una "scadenza" per le informazioni GAS e GAGI e non esistono disposizioni particolari per la cancellazione di informazioni che non hanno più nessuna attualità.
- Il rispetto della protezione dei dati è stato verificato e coordinato con l'incaricato cantonale della protezione dei dati. Nel corso del 2010, l'ICPD ha svolto un'ispezione delle banche dati GAS e GAGI in collaborazione con gli organi responsabili, formulando a conclusione del suo rapporto, la raccomandazione di creare le necessarie basi legali, al fine di supplire all'attuale vuoto legislativo. Nello stesso rapporto, molto circostanziato sono pure state formulate altre raccomandazioni relative alla comunicazione dei dati di accesso con invii separati e le misure di sicurezza minime da implementare su tutti gli elaboratori utilizzati per accedere al sistema GAS-GAGI.
- Chiaramente la sicurezza assoluta, per definizione, non esiste. L'applicativo GAGI, che si basa sul software IS-Academia, ha finora dimostrato di essere del tutto affidabile e non ci sono mai stati episodi di perdita o abuso di informazioni. Con questa base legale si rafforza il principio secondo cui qualunque utilizzazione impropria del sistema cadrebbe sotto la responsabilità della persona, legata al segreto professionale, e non del legislatore. Escludendo il "dolo" non sono quindi identificabili rischi concreti di fuga di informazioni "sensibili".
- Per quel che riguarda il sostegno pedagogico a livello SE/SI sta entrando in funzione un nuovo portale studiato per tali esigenze e riservato a operatori e capigruppo, mentre a livello di sede scolastica esiste solo l'informazione "seguito da sostegno pedagogico". Per le SM esiste un accesso apposito per i docenti implicati del settore: i dati possono essere inseriti e/o modificati dal docente di sostegno e dagli amministratori di sede ma non possono essere visti dai docenti della sede.

- Le banche dati GAS e GAGI saranno pure utilizzate per la creazione di statistiche cantonali e federali che, a loro volta, hanno una funzione essenziale nella ricerca educativa. Al momento ci si trova in una fase di transizione, per cui una copertura completa dei dati sarà presumibilmente disponibile con l'anno scolastico 2016/17, anno in cui la banca dati conterrà un ciclo completo di studi per ogni percorso formativo. Il supporto permette statistiche sia orizzontali (in un medesimo anno), sia verticali (su più anni). Con GAS-GAGI si possono elaborare sia statistiche "usuali", cioè ricorrenti, sia speciali. Il loro numero è crescente per tutti i settori scolastici. In futuro la pubblicazione delle statistiche avverrà ancora, ma solo parzialmente, su supporto cartaceo, mentre il formato digitale, sarà sempre più prevalente anche con modalità interattiva.

La densità normativa

A seguito dei vari approfondimenti e delle relative discussioni, la commissione ha deciso di chiedere al Consiglio di Stato una riformulazione della modifica legislativa accrescendone la densità normativa. Ciò con l'obiettivo di inserire alcune norme nella legge invece che delegarle al regolamento. L'ICPD, interpellato a tal proposito, ha riconosciuto come sensata tale richiesta.

Il Consiglio di Stato ha risposto con risoluzione 4357 del 24 settembre 2014 proponendo di sostituire l'unico articolo 91a con 5 nuovi articoli (da 91a a 91e). Riteniamo che con queste precisazioni legislative possano essere superate le perplessità emerse durante il dibattito commissionale.

5. I NUOVI ARTICOLI DI LEGGE

Visto che non c'è un messaggio aggiuntivo ma soltanto una risoluzione governativa, presentiamo nel seguito i nuovi articoli con il relativo commento ripreso in buona parte dal testo della risoluzione.

Art. 91a (nuovo)

Questo articolo definisce dapprima le tre banche dati GAS cantonale, GAS comunale e GAGI e attribuisce al Dipartimento competente (in questo caso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, DECS), tramite le unità amministrative responsabili, la competenza di gestirle.

Come d'abitudine sarà compito del Consiglio di Stato definire tali organi nel regolamento di applicazione. Attualmente le banche dati vengono gestite dalla Sezione amministrativa dei DECS (GAS cantonale), dall'Ufficio delle scuole comunali (GAS comunale) e dal Centro di competenza GAS-GAGI (GAGI) ed è previsto che il regolamento confermi queste attribuzioni.

Il cpv. 1 lettere a, b, c definisce nelle grandi linee i possibili settori di raccolta dati per ogni singola banca dati. Il cpv. 2 precisa che le banche dati contengono i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi i dati meritevoli di particolare protezione, mentre il cpv. 3 stabilisce che le banche dati possono servire anche all'allestimento di statistiche. Quest'ultimo è un punto estremamente importante per la ricerca educativa.

Il presente rapporto commissionale ha inserito le seguenti norme per evitare abusi:

⁴Le banche dati GAS e GAGI non possono essere utilizzate per altri scopi da quelli previsti dalla legge. Il Consiglio di Stato stabilisce l'elenco dei dipendenti che possono accedervi e per quanto tempo. Il personale che gestisce e accede alle banche dati è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 91b (nuovo)

In questo articolo viene definita con maggiore chiarezza la cerchia degli organi, persone e servizi che potranno accedere mediante procedura di richiamo ai dati delle diverse banche dati e la sfera dei dati personali ai quali essi potranno accedere. Le precisazioni dovranno essere lasciate alle norme esecutive, onde permettere che gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari possano avvenire rapidamente.

Art. 91c (nuovo)

Conformemente agli articoli 10 e 11 della LPDP, con questo articolo si pongono precise limitazioni alla trasmissione di dati personali a organi pubblici e privati. Questa trasmissione soggiace a precise condizioni che andranno verificate di volta in volta. Di conseguenza i dati sono per principio ristretti all'ambito scolastico.

Art. 91d (nuovo)

Questo articolo concerne la conservazione dei dati che dovranno restare disponibili per un periodo massimo di 15 anni oltre il termine della carriera scolastica o del rapporto d'impiego.

Tale conservazione si giustifica essenzialmente per due motivi.

- 1) In primo luogo perché, per poter condurre delle analisi statistiche longitudinali che contemplano l'intero iter formativo di un determinato gruppo di allievi e permettano la costituzione di serie storiche di dati da poter confrontare, la durata di conservazione deve essere lunga. Senza questa possibilità preliminare la ricerca educativa sarebbe gravemente compromessa;
- 2) in secondo luogo per esigenze della persona interessata che vorrebbe recuperare documenti (attestati) persi.

Nelle disposizioni esecutive sarà possibile, se del caso, prevedere termini più corti per la conservazione di dati non strettamente necessari alla ricerca.

Il cpv. 2 stabilisce poi il principio secondo il quale il Dipartimento garantisce la sicurezza dei dati personali tramite l'adozione di misure adeguate per contrastare possibili perdite, furti, elaborazione o consultazione illecite. Ricordiamo che l'evoluzione sempre più veloce della tecnologia informatica impone adattamenti continui di hardware e software per cui è necessario poter trasferire con sicurezza i dati da un sistema all'altro.

Art. 91e (nuovo)

Con quest'ultimo articolo al cpv. 1 si rimanda alla legislazione speciale in materia di protezione dei dati. Ciò garantisce una sorveglianza continua da parte dell'ICPD.

Il cpv. 2 assegna al Consiglio di Stato, tramite regolamento la definizione delle norme di dettaglio non previste dalla legge.

Ulteriori sviluppi

La commissione auspica inoltre che il regolamento possa prevedere due altre funzioni da affidare alle banche dati e precisamente:

La possibilità di inserire accanto ai dati anagrafici una fotografia con lo scopo di creare, in un prossimo futuro, tessere per allievi e docenti.

L'utilizzo, come già in parte avviene attualmente, delle banche dati GAS per la registrazione (monitoraggio) delle attività di formazione continua dei docenti.

Di entrambe si è già parlato in altre occasioni e, da informazioni assunte presso le unità amministrative responsabili delle banche dati, la loro realizzazione non dovrebbe incontrare problemi tecnici insormontabili.

6. CONCLUSIONE

I presenti firmatari della commissione speciale scolastica ritengono importante dare una base legale alle banche dati GAS e GAGI utilizzate già da qualche anno nella gestione amministrativa delle scuole cantonali e comunali. Una base legale del resto imposta dalla legge sulla protezione dei dati personali. L'accresciuta densità normativa richiesta dalla commissione rafforza inoltre la chiarezza dei nuovi articoli di legge.

L'importanza di banche dati efficienti e complete è pure fuori discussione, alla luce della loro utilità per l'amministrazione delle scuole, per le statistiche e la ricerca educativa.

I presenti firmatari si sono preoccupati di rafforzare la sicurezza dei dati, completando l'art. 91a con il cpv.4. Ovviamente il rischio zero non esiste. Per questo la vigilanza sulla sicurezza dovrà essere continua e adattata all'evoluzione tecnologica.



In base alle considerazioni esposte nel presente rapporto, invitiamo il Gran Consiglio ad approvare la modifica legislativa allegata con la quale viene sancita la base legale per le banche dati in ambito scolastico.

Per la minoranza della Commissione speciale scolastica:

Raoul Ghisletta, relatore

Celio - Lurati Grassi - Pellanda

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 dicembre 2013 n. 6881 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 settembre 2015 n. 6881 R2 della minoranza della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Titolo IX: Banchedati

Art. 91a (nuovo)

Sistemi d'informazione per la gestione amministrativa delle scuole e di allievi e istituti

¹Il Dipartimento competente, tramite gli organi responsabili designati dal regolamento, gestisce le seguenti banche dati:

- a) "Gestione amministrativa scuole cantonali" (GAS cantonale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole cantonali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei concorsi, della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;
- b) "Gestione amministrativa scuole comunali" (GAS comunale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;
- c) "Gestione allievi gestione istituti" (GAGI), per la gestione amministrativa e del curriculum formativo degli allievi, nonché per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali.

²Le banche dati GAS cantonale, GAS comunale e GAGI contengono i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, all'appartenenza religiosa, alle sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera familiare.

³Le banche dati GAS e GAGI possono servire all'allestimento di statistiche.

⁴Le banche dati GAS e GAGI non possono essere utilizzate per altri scopi da quelli previsti dalla legge. Il Consiglio di Stato stabilisce l'elenco dei dipendenti che possono accedere e per quanto tempo. Il personale che gestisce e accede alle banche dati è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 91b (nuovo)

Procedura di richiamo

Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:

- a. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione dei docenti e degli allievi ai membri di organi scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;
- b. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;
- c. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione dei docenti e degli allievi ai singoli servizi dipartimentali;
- d. quelli necessari all'adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.

Art. 91c (nuovo)

Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati

¹I dati personali inerenti ad allievi e docenti possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l'autorità competente vi è obbligata o autorizzata dalla legge, se i dati nel caso specifico sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato o le circostanze permettono di presumerlo.

²La trasmissione a privati di dati personali e/o identificativi di allievi, liste di classe comprese, o di docenti è possibile solo se l'autorità competente vi è obbligata o autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato o le circostanze permettono di presumerlo.

Art. 91d (nuovo)

Conservazione e sicurezza dei dati

¹I dati personali, inclusi quelli meritevoli di particolare protezione, possono essere conservati al massimo fino a 15 anni a partire dalla fine della carriera scolastica o del rapporto d'impiego.

²Il dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecite dei dati.

Art. 91e (nuovo)

Diritto suppletivo e norme esecutive

¹Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

²Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza.

Titolo X: Contenzioso

Titolo XI: Disposizioni transitorie

Titolo XII: Disposizioni abrogative e finali

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.